



Comune di Spilinga



Comune di Tropea



Comune di Briatico



Comune di Cessaniti



Comune di Drapia



Comune di Filandari



Comune di Joppolo



Comune di Limbadi



Comune di Nicotera



Comune di Parghelia



Comune di Ricadi



Comune di Rombiolo



Comune di S. Calogero



Comune di Zaccanopoli



Comune di Zambrone



Comune di Zungri

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - SPILINGA (VV)

Ufficio di Piano – Servizi Sociali, Piazza Italia, 1 – 89864 Spilinga (VV)

Tel. 0963 65518 Pec: ufficiodipiano@asmepec.it

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA, COSÌ COME DEFINITA DALL'ART. 71 DEL D.LGS N. 36 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 77 DEL 31 MARZO 2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIALI: ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SPILINGA FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020. – OBIETTIVO 2 - RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE. CPV: 85312400-3 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE NON PRESTATI DA ISTITUTI RESIDENZIALI.

CUP: D81H20000230001.

CIG: B0E359772C

Art. 1 – PREMESSA

Il presente disciplinare di gara, a seguito della determina n. 16 del 19.03.2024 contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara a procedura aperta indetta dal Comune di Spilinga – Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Spilinga, comprendente i Comuni di Spilinga, Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, S. Calogero, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto, nel pieno rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto secondo quanto più dettagliatamente indicato nella documentazione di gara. La presente procedura è regolata dal presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale d'Appalto, quali contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

L'appalto è finanziato totalmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto fa riferimento ed è rientrante nella Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2020 di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 – "istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" e al Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 "Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020", approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, nonché fa riferimento ed è rientrante nei seguenti decreti ministeriali:

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2020, con il quale è fatto salvo il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2020.

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Ambito Territoriale Sociale di Spilinga (Spilinga Comune Capofila) - Sede Legale: Comune di Spilinga (Comune Capofila), P.zza Italia, 1, CAP 89845, tel. Servizi Sociali Comune di Spilinga 0963-65518 – Sede Operativa: Ufficio di Piano, in Spilinga, P.zza Italia, 1, tel. N. 0963-65518, P.E.C. Ufficio di Piano: ufficiodipiano@asmepec.it

Art. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, il R.U.P. è individuato nel Funzionario Amministrativo dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Spilinga, Dott. De Rito Pietro, email: ragioneria@comune.spilinga.vv.it telefono 0963 65519, fax 0963 605802, P.E.C.: ufficiodipiano@asmepec.it

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI

3.1. - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione; All. 1
- f) **DGUE** documento di gara unico europeo;
- g) Progetto tecnico organizzativo; All. 2
- h) Dichiarazione offerta economica; All. 3
- i) Dichiarazione possesso titolo di studio; All. 4

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: www.comune.spilinga.vv.it e sul MEPA.

3.2. - CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato Speciale d'Appalto, potranno essere richiesti al Comune di Spilinga – Ambito Territoriale Sociale di Spilinga, Piazza Italia, Ufficio di Piano – tramite comunicazione con i fornitori, presente su MEPA di Consip Spa. Chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito del Comune di Spilinga www.comune.spilinga.vv.it e nella specifica sezione MEPA, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Eventuali rettifiche verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Art. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO

È oggetto dell'appalto in un unico lotto, la Gestione del SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SPILINGA PER MINORI DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL PROGETTO QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 PER I RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SPILINGA– OBIETTIVO 2 RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE.

Il Servizio dovrà svolgersi sull'intero territorio di competenza dell'Ambito comprendente i Comuni di Spilinga, Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, S. Calogero, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri. Il servizio di assistenza educativa domiciliare è rivolto ai nuclei beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l'impiego che si trovino in situazione di fragilità, disagio sociale e difficoltà socio-relazionale, e ai nuclei familiari in situazione di disagio economico in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360 euro, per come previsto nella nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Divisione IV, prot. n. R.U. 0001033 del 19-01-2024 avente ad oggetto: "Beneficiari degli interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà". Ulteriori indicazioni valide dal 1 gennaio 2024. L'affidamento in oggetto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023. La documentazione di gara è pubblicata sul MEPA, sulla piattaforma sistema contratti pubblici del MIT, dell'ANAC, sul profilo del committente e mediante la pubblicazione sul sito del Comune di Spilinga nonché l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Spilinga e dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Spilinga. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida. La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul MEPA. Si precisa altresì che sul sito del Comune di Spilinga, all'indirizzo www.comune.spilinga.vv.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione. CPV: 85312400-3 Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali. Il Codice Identificativo Gara attribuito alla procedura negoziata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, è il seguente: C.I.G. AO3B3F6909

Art. 5 - PRESTAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa appaltatrice assumerà a suo carico tutte le prestazioni individuate nel presente Disciplinare e quelle espressamente indicate nella documentazione di cui al successivo punto 11, nonché della propria offerta tecnica.

Art. 6 - VALORE DELL'APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo complessivo dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di rilevanza di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 è pari ad euro **€ 113.412,19** (escluso IVA al 5% se dovuta). Per un totale di **€ 119.082,80 IVA inclusa**.

Il corrispettivo dovuto all'Affidatario è costituito dal prezzo orario al netto del ribasso offerto sulla base d'asta. Il costo orario a base d'asta è di **€ 24,53** al netto di IVA, relativamente alle ore effettivamente prestate agli utenti, per presumibili **€ 113.412,19** al netto di IVA, per n. **4.623,41** ore di servizio all'utenza, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. La tariffa oraria è coerente con il D.D. n. 7/2020 del 17.02.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costo medio dei lavoratori

delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, Settembre 2020, cat. D1 costo orario € 21,33 oltre 15% costi di gestione.

Art. 7 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà la durata complessiva di n. **4.623,41** ore di servizio per il personale previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. La durata dell'appalto parte dalla data di sottoscrizione del contratto e/o dall'autorizzazione all'esecuzione anticipata dello stesso, con termine al 30 Settembre 2024 dalla stazione appaltante e comunque fino ad esaurimento dell'importo complessivo dell'appalto aggiudicato.

Art. 8 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

Intero appalto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Programma Quota Servizi del Fondo Povertà 2018-2020 annualità 2020. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, il corrispettivo sarà liquidato "a misura" e corrisposto in rate mensili posticipate con le modalità stabilite dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione del servizio in favore dell'utenza per l'intera durata dell'appalto, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento interno, la fornitura di materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente le attività di formazione, il personale esperto impiegato e quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi comprese le prestazioni migliorative offerte dall'appaltatore in sede di gara. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 - LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione del servizio è all'interno del territorio dell'ambito Territoriale Soci, comprendente i Comuni di Spilinga, Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, S. Calogero, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

Art. 10 - MODALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTAZIONE

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal MEPA che consentono di predisporre:

- a. una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa** che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
- b. una busta virtuale contenente il progetto tecnico;**
- c. una busta virtuale contenente l'offerta economica.**

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche: l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata". Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.

Art. 12 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

La partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo

comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 13 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 13 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 13 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi inoltre gli operatori economici nei confronti dei quali sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

Art. 14. - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

14.1. - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

14.2. - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 300.000,00 IVA esclusa
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

14.3. - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 3 servizi analoghi (servizi domiciliari di cui al Catalogo del Regolamento Regionale della Calabria n. 22/2019) di importo minimo pari a € 100.000,00:

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

14.4. - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione (servizi domiciliari di cui al Catalogo del Regolamento Regionale della Calabria n. 22/2019) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

14.5. - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 15 - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 14 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 13 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 14 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 16 - SUBAPPALTO

È tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno. In caso di infrazione alle norme del presente

Disciplinare e del Capitolato Speciale d'Appalto, commessa dall'eventuale sub aggiudicatario occulto, unico responsabile verso l'Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.

Art. 17 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Ai sensi dell'Art. 84 del Codice, per motivi di urgenza dettati dalla necessità di iniziare al più presto il servizio atteso che l'anno scolastico è iniziato da oltre 3 mesi, per far coincidere l'inizio del servizio di assistenza domiciliare con l'inizio del secondo quadrimestre, l'offerta e la documentazione completa di corredo, dovrà, a pena di esclusione, pervenire sul MEPA, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14,00 del **quindicesimo giorno** dalla pubblicazione della RdO. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'offerta è composta da:

- 1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Busta Virtuale A;**
- 2. DOCUMENTAZIONE TECNICA – Busta Virtuale B;**

3. OFFERTA ECONOMICA – Busta Virtuale C.

Art. 18 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 2.268,24. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

Fino al 31 dicembre 2023, la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per giorni 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI CEI EN ISO 50001, ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 - ISO/IEC 27001:2022, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 19 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> in quanto l'appalto è all'interno della soglia di esenzione per gli operatori economici.

Art. 20 - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "BUSTA A VIRTUALE- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A1. Il DGUE firmato digitalmente dal Rappresentante Legale dell'Impresa.

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice;

In caso di avalimento, il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa ausiliaria sottoscritto dal soggetto munito di idonei poteri per impegnare la stessa.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere prodotta copia autentica della procura generale o speciale. Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Con il DGUE l'operatore economico attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che il medesimo fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. L'operatore economico viene escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto nazionale se si rende colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non trasmette tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti complementari.

Allegato DGUE.

A2. istanza di partecipazione, firmata digitalmente, resa sotto forma di un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) redatta secondo il modello **Allegato 1**.

In caso di:

- concorrente singolo: un'unica istanza resa e sottoscritta dal legale rappresentante;
- raggruppamenti temporanei o consorzi già costituiti o da costituirsi: più istanze distinte, rese e sottoscritte, rispettivamente, dal legale rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio) e dal legale rappresentante di ogni soggetto/i mandante/i (o di ogni consorziato/i);
- consorzio: un'unica istanza resa e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A3. Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo del servizio, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 2.268,24 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente per come previsto dall'art. 18.

A4. (nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE, già costituiti): copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo-mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo e statuto in copia conforme del consorzio o del GEIE.

A5. (eventuale) qualora l'istanza, le offerte ed ogni altra documentazione non fossero firmate dal legale rappresentante del concorrente) procura, in originale o copia autenticata, o altro documento da cui desumere i poteri attribuiti.

A6. (in caso di avalimento) la documentazione prevista dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023; L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

A7. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5;

- **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti;

- **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le carenze di qualsiasi elemento, di cui ai punti precedenti, possono essere sanate attraverso la procedura di Soccorso istruttorio previsto dall'art. 101, del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Progetto tecnico, secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, riguardante gli elementi in appresso indicati:

1.PROGETTO GESTIONALE DEI SERVIZI

2.GESTIONE DEL PERSONALE

3.DESCRIZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI AGGIUNTIVI ESCLUSIVAMENTE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO:

Offerta tecnica consistente in un progetto tecnico-organizzativo dettagliato (massimo 20 pagine formato A4 escluso eventuali allegati, con numero massimo di righe indicate in ogni sezione, carattere Arial non inferiore a 12) coerente con le voci di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 23 del presente disciplinare, **Allegato 2**. Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di cui al precedente punto, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà essere dettagliata, specifica oltreché priva

di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute. La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole di tale punteggio. L'offerta tecnica presentata da R.T.I./Consorti dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Tutta la documentazione Tecnica dovrà essere firmata digitalmente a secondo dei casi:

- a. dal legale rappresentante del concorrente singolo;
- b. dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti;
- c. dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi.

Art. 22 - OFFERTA ECONOMICA

Offerta Economica firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente, secondo il modello preformato **dal MEPA**, nella quale il medesimo dovrà indicare, la percentuale di ribasso offerta rispetto al costo a base d'asta al netto dell'IVA. Inoltre l'operatore dovrà indicare anche il prezzo complessivo della fornitura del servizio (al ribasso rispetto al costo a base d'asta). In caso di discordanza verrà preso in considerazione la percentuale di ribasso. L'offerta economica dovrà indicare obbligatoriamente i costi della manodopera, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e gli oneri di sicurezza aziendali. A corredo dell'offerta economica il concorrente dovrà allegare analisi del prezzo offerto. In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa designata mandataria o del consorzio stesso; in caso di R.T.I. non costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal Legale rappresentante di tutte le Imprese. Saranno escluse dalla gara le offerte economiche di importo uguale o superiore a quello posto a base d'asta. Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta. L'offerta economica ai sensi dell'art.110 del D. lgs 36/2023 (Offerte anormalmente basse), non può essere diminuita oltre la percentuale che garantisca l'effettivo costo del lavoro.

Art. 23 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica ed economica presentate. I punteggi saranno attribuiti sulla base di una relazione descrittiva del progetto tecnico-organizzativo del servizio (**Allegato 2**) nella quale dovranno essere indicati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, i seguenti elementi e sub elementi valutabili secondo gli obiettivi indicati all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE PUNTEGGIO	100

OFFERTA TECNICA: (punteggio massimo 80 punti), di cui:

N° INDICATORE	Punteggio max da attribuire
1. PROGETTO GESTIONALE DEI SERVIZI	Max 50 punti
1.a modalità e strumenti di analisi dei bisogni dell'utenza <ul style="list-style-type: none"> - Inadeguato/non valutabile = 0 - Scarsamente adeguato da 1 a 2 - Parzialmente adeguato a 3 a 4 - Adeguato da 5 a 6 - Buono da 7 a 8 - Ottimo da 9 a 10 	10 punti
1.b Piano delle attività con indicazione delle finalità, degli obiettivi e dei risultati attesi <ul style="list-style-type: none"> - Inadeguato/non valutabile = 0 - Scarsamente adeguato da 1 a 2 - Parzialmente adeguato a 3 a 4 - Adeguato da 5 a 6 - Buono da 7 a 8 - Ottimo da 9 a 10 	10 punti
1.c Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro <ul style="list-style-type: none"> - Inadeguato/non valutabile = 0 - Scarsamente adeguato da 1 a 2 - Parzialmente adeguato a 3 a 4 - Adeguato da 5 a 6 - Buono da 7 a 8 - Ottimo da 9 a 10 	10 punti
1.d. Gestione imprevisti: aspetti organizzativi <ul style="list-style-type: none"> - Inadeguato/non valutabile = 0 - Scarsamente adeguato da 1 a 2 - Parzialmente adeguato a 3 a 4 - Adeguato da 5 a 6 - Buono da 7 a 8 - Ottimo da 9 a 10 	10 punti
1.e Monitoraggio e valutazione delle attività <ul style="list-style-type: none"> - Inadeguato/non valutabile = 0 - Scarsamente adeguato 1 - Parzialmente adeguato 2 - Adeguato 3 - Buono 4 	5 punti

- Ottimo 5	
1.f Gestione delle attività di rendicontazione delle attività e delle spese con particolare riferimento alla documentazione specifica da presentare in base a quanto richiesto dalla normativa di riferimento della Quota Servizi Fondo Povertà 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Inadeguato/non valutabile = 0 - Scarsamente adeguato 1 - Parzialmente adeguato 2 - Adeguato 3 - Buono 4 - Ottimo 5 	5 punti
2. GESTIONE DEL PERSONALE	
2.a. Qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali previste da capitolato per l'espletamento del servizio (rilevata dall'All. 4). <ul style="list-style-type: none"> - Inadeguato/non valutabile = 0 - Scarsamente adeguato da 1 a 2 - Parzialmente adeguato a 3 a 4 - Adeguato da 5 a 6 - Buono da 7 a 8 - Ottimo da 9 a 10 	10 punti
2.b Metodi e strumenti che si intendono adottare per sostenere la stabilità e prevenire e limitare il ricorso al turn-over del personale utilizzato per i servizi oggetto del presente appalto <ul style="list-style-type: none"> - Inadeguato/non valutabile = 0 - Scarsamente adeguato da 1 a 2 - Parzialmente adeguato a 3 a 4 - Adeguato da 5 a 6 - Buono da 7 a 8 - Ottimo da 9 a 10 	10 punti
3. PROPOSTE INNOVATIVE	
3.a Indicazione e descrizione di eventuali interventi aggiuntivi, anche a carattere sperimentale e ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, strettamente connessi a quelli della Quota Servizi Fondo Povertà 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Inadeguato/non valutabile = 0 - Scarsamente adeguato da 1 a 2 - Parzialmente adeguato a 3 a 4 - Adeguato da 5 a 6 - Buono da 7 a 8 - Ottimo da 9 a 10 	10 punti

Non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche i concorrenti che, nella valutazione dell'offerta tecnica, non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti 60 su 80 punti massimi assegnabili.

L'offerta tecnica dovrà essere corredata dalla dichiarazione di possesso titolo di studio ed esperienza professionale di cui **Allegato 4**.

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 20 punti:

Il punteggio relativo all'Offerta economica verrà attribuito con il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. (Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa, Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018).

Formula:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente i esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti $X = 0,80$

$PE = P_{eMAX} * C_i$

PE = Punteggio da attribuire all'offerta P_{eMAX} = massimo punteggio attribuibile

La gara sarà aggiudicata all'offerta migliore risultata congrua.

L'appalto può essere affidato anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta economica dovrà indicare esclusivamente il ribasso percentuale offerto, in lettere e numeri, sull'importo a base d'asta. **Allegato 3**

L'Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell'art.110 del D. lgs 36/2023 (Offerte anormalmente basse), alla verifica della congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Il servizio sarà aggiudicato provvisoriamente all'operatore economico che avrà raggiunto il punteggio complessivo maggiore determinato dalla somma dei punti assegnati all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica. Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano si riserva di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara. L'aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. La gara sarà aggiudicata all'offerta migliore risultata congrua. L'appalto può essere affidato anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 24 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Art. 25 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara si svolgerà:

1°a fase: in seduta pubblica

La prima fase della gara si terrà in “seduta pubblica” telematica.

La Commissione Giudicatrice, procederà all’apertura della **Documentazione Amministrativa** e alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti;

- a) valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Capitolato di gara e dal presente Disciplinare. Di seguito procederà all’ammissione dei concorrenti idonei;
- b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di cui al punto precedente;
- c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;

2°a fase: in seduta riservata:

Questa seconda fase verrà esperita, in “**seduta riservata**” per esaminare e valutare la Documentazione tecnica delle ditte ammesse; la Commissione attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di cui al precedente articolo del presente Disciplinare di gara e il punteggio globale verrà inserito sul MEPA.

3°a fase: in seduta pubblica:

Questa terza fase si terrà in “**seduta pubblica**” telematica su invito del punto Ordinate la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura telematica delle offerte economiche delle Ditte e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte e all’assegnazione del punteggio relativo; L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che sommati i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto. L’eventuale anomalia verrà effettuata dal MEPA in base alle prescrizioni di cui all’art. 110, del D. Lgs. n. 36/2023 In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente “all’offerta tecnica”. Qualora i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 827/1924. Di tutte le predette operazioni verrà redatto Verbale. Il Punto Ordinate si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari sopra indicati, a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 48 ore.

PARTE II

STIPULA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO

Art. 26 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare entro **dieci giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione la seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione o, per le Imprese non aventi sede in Italia, certificato equipollente;

2. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023;

3. polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per l'intera durata del contratto, per la copertura degli eventuali danni a persone o cose che si potessero verificare nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, per un importo non inferiore a € 1.000.000,00 con trasmissione di copia al Comune Capofila prima della stipula del contratto. In alternativa alla stipula di nuova polizza, l'impresa aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, l'impresa aggiudicataria dovrà inserire un'appendice alla stessa, nella quale si evidenzia che la polizza già attivata copre anche il servizio svolto per conto dell'Ambito territoriale Sociale di Spilinga precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la richiesta copertura assicurativa, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni,

4. comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; L'Amministrazione procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, D.P.R. 445/00, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'Impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta. L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione **è condizione necessaria per la stipula del contratto**. A norma dell'art. 18, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione. La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del MEPA, dei documenti digitali dell'offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatario, sottoscritti dalle parti con firma digitale. Resta a carico del soggetto aggiudicatario l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sul contratto ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Non trova applicazione il periodo di *stand still* (l'art. 17, comma 5, del d. lgs. n. 36/2023). Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara all'Impresa concorrente seconda classificata.

Art. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le modalità di cui dall'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, pari al 10% dell'ammontare complessivo del corrispettivo dell'Appalto.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall'Impresa Aggiudicataria entro il termine di **10 (dieci) giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

È facoltà dell'Ambito Territoriale Sociale di Spilinga recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di:

- a) gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso;
- b) non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, compresa la trasmissione della documentazione amministrativa richiesta dall'Ufficio di Piano;
- c) verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al Capitolato Tecnico.

Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione della Cooperativa/Consorzio dall'Albo Nazionale/Regionale per il verificarsi dei casi previsti dalla legge. Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'impresa Aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 3 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dall'Ente appaltante una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 200,00.

Art. 29 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link www.comune.spilinga.vv.it dove è possibile leggere i predetti documenti.

Art. 31 - ACCESSO AGLI ATTI

Fino al 31 dicembre 2023, l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo n. 35 del Codice d.lgs n. 36/2023e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Art. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Vibo Valentia

Art. 33 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Comune di Spilinga.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Spilinga. Responsabile del trattamento dei dati personali della presente procedura il Dirigente responsabile del Comune di Spilinga.

Il Responsabile del procedimento nonché Direttore dell'esecuzione del contratto è Petro De Rito. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Spilinga 19.03.2024

**Il Resp.le Ufficio di Piano
(Dott. Pietro De Rito)**